



**FIRE**

FEDERAZIONE ITALIANA PER  
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

...

## Osservazioni FIRE al documento per la consultazione ARERA 385/2022/R/GAS: MODALITA OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (IMPRESE "GASIVORE") A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2023

Premessa .....	2
Quesito S2.....	2
Quesito S3.....	3
Quesito S4.....	3
Quesito S5.....	3
Quesito S6.....	3

### Premessa

Di seguito sono riportate le osservazioni FIRE al documento di consultazione dell'ARERA 385/2022/R/GAS come da interlocuzioni con i soci della Federazione.

In merito al punto 6, sugli scambi di informazioni, **si ritiene sia utile prevedere anche la verifica della nomina dell'energy manager ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10**. In questa fase storica la nomina dell'energy manager da parte delle imprese obbligate dalla legge citata risulta particolarmente importante e si ritiene dunque che la verifica dell'adempimento (che peraltro non comporta costi particolari per le imprese nominanti) sia utile. Tale verifica può essere condotta in collaborazione con FIRE, che peraltro già collabora in questo senso con il GSE per la verifica del medesimo requisito nell'ambito dell'accesso agli incentivi legati allo schema dei certificati bianchi.

Dal 2024 il portale CSEA delle dichiarazioni energivori e gasivori aprirà nello stesso momento, ossia entro il 30/09; visto che per entrambe vengono raccolti gli stessi dati anagrafici/economici, **sarebbe utile e importante che questi vengano condivisi fra le due aree**. In tal modo i dati economici (VAL, fatturato) inseriti in una dichiarazione verrebbero riportati nell'altra (ovviamente nel caso di azienda sia energivora che gasivora) o, in caso di modifiche anagrafiche (tipo variazione legale rappresentante, sede legale, ATECO, etc.), queste verrebbero condivise su entrambe le dichiarazioni senza richiedere una doppia compilazione.

### Quesito S2

I PDR ad uso congiunto non energetico ed energetico non è detto che abbiano un misuratore dedicato per definire la quota ad uso non energetico. Risulterebbe penalizzante l'impossibilità di usufruire dell'esenzione per l'uso non energetico delle componenti per consumi oltre il milione di Sm<sup>3</sup>. **Si propone di definire una percentuale forfettaria tramite un'analisi firmata da un tecnico competente o, in caso sia presente, di utilizzare la convenzione in essere con l'Ufficio delle Dogane**.

...

### Quesito S3

La soglia di 1 milione di Sm<sup>3</sup> per gli usi non energetici si raggiunge nel corso di un anno e non risulta sempre possibile stabilire a priori se e in quale dato mese/periodo. **Si propone pertanto la previsione di riferirsi ad uno storico consumi effettivo per definire il superamento della soglia di 1 milione di Sm<sup>3</sup>.**

### Quesito S4

Si condivide la proposta di rendicontazione alla CSEA per tramite del venditore per la compilazione del registro aiuti di Stato. **Sarebbe importante specificare le modalità con cui in caso di cambiamento nel corso dell'anno solare del venditore, quello uscente comunichi all'entrante la "soglia" raggiunta, in modo che l'entrante possa procedere con la rendicontazione alla CSEA.**

### Quesito S5

**L'impresa principale di trasporto è SNAM ed è nettamente dominante, per cui si propone di lasciare in capo ad essa la gestione dei clienti diretti (<https://www.arera.it/it/dati/gm58.htm>).**

### Quesito S6

Nella normativa non è previsto che PDR con un dato target di consumo (senza correttore) si possano omettere (ad esempio per gli energivori non è obbligatorio inserire i dati delle utenze in bassa tensione) e quindi si rischia che la dichiarazione vada in istruttoria per discordanza sui consumi dichiarati/comunicati dal distributore anche per punti di fornitura molto piccoli (fatturazione in stima, etc.). **Si suggerisce di verificare questo aspetto al fine di evitare che possibili discordanze sui consumi blocchino le pratiche.**

...